

Regione Piemonte



COMUNE DI CARROSIO

Provincia di Alessandria

15060 - P.I. N. 00369850060

tel. 0143 - 683131 / 683360

telefax 0143 - 683360

REGOLAMENTO PER LA

DISTRIBUZIONE

DELL'ACQUA POTABILE

COMUNE DI CARROSIO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

INDICE PER ARTICOLO

ART. 1 - ASSUNZIONE DEL SERVIZIO DEL SERVIZIO DEL PUBBLICO ACQUEDOTTO.....	PAG.	1
ART. 2 - COSTRUZIONE DELLA RETE IDRICA.....	PAG.	1
ART. 3 - PROPRIETA' DELLE TUBAZIONI.....	PAG.	1
ART. 4 - SORVEGLIANZA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI.....	PAG.	2
ART. 5 - INTERRUZIONE SERVIZIO EROGAZIONE DELL'ACQUA...	PAG.	2
ART. 6 - DANNI ALLE CONDOTTE E TUBAZIONI IN GENERE.....	PAG.	2
ART. 7 - DIVIETO DI QUALSIASI OPERAZIONE SULLA RETE E SULLE VALVOLE DI DISTRIBUZIONE.....	PAG.	2
ART. 8 - DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA.....	PAG.	3
ART. 9 - DEFINIZIONE DI IMPIANTI PER USO PUBBLICO.....	PAG.	3
ART. 10 - USO DELLE FONTANELLE PUBBLICHE.....	PAG.	3
ART. 11 - VASCHE E CISTERNE PUBBLICHE.....	PAG.	3
ART. 12 - PRESE D'ACQUA PER SCOPI PARTICOLARI.....	PAG.	3
ART. 13 - FORNITURA SU STRADE CANALIZZATE O PRIVE DI RETE.....	PAG.	4
ART. 14 - SOGGETTI AMMESSI ALLA FORNITURA.....	PAG.	4
ART. 15 - RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO E DISMISSIONE DELL'UTENZA.....	PAG.	4
ART. 16 - ACCERTAMENTO DEI CONSUMI E FATTURAZIONE.....	PAG.	5
ART. 17 - ALLACCIAMENTO DI EDIFICI COMPREDENTI PIU' UTENTI.....	PAG.	5
ART. 18 - DISTACCO DI ALLOGGI ALLACCIATI AD UNICA PRESA.....	PAG.	5
ART. 19 - CONDUITTURE PRIVATE ALL'INTERNO DELLA PROPRIETA'.....	PAG.	5
ART. 20 - TIPO E CALIBRO DEL CONTATORE	PAG.	6
ART. 21 - POSIZIONE DEI CONTATORI.....	PAG.	6
ART. 22 - CUSTODIA DEI CONTATORI.....	PAG.	6
ART. 23 - VERIFICA DEL CONTATORE.....	PAG.	6
ART. 24 - DIFETTOSA O MANCATA MISURAZIONE DEI CONSUMI.....	PAG.	6

CONDIZIONI DI CONCESSIONE
DELL'ACQUA POTABILE

ART. 25 - RIMOZIONE O SPOSTAMENTO DEI CONTATORI.....	PAG. 7
ART. 26 - TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE.....	PAG. 7
ART. 27 - DURATA DELLA CONCESSIONE.....	PAG. 7
ART. 28 - TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE FATTURE - MOROSITA'.....	PAG. 7
ART. 29 - RISOLUZIONE FORZOSA DEL CONTRATTO.....	PAG. 7
ART. 30 - RESPONSABILITA' DELL'UTENTE SULL'USO E CONSERVAZIONE DELLA DERIVAZIONE.....	PAG. 8
ART. 31 - PORTATA GARANTITA.....	PAG. 8
ART. 32 - PERDITE, DANNI, RESPONSABILITA'.....	PAG. 8
ART. 33 - DERIVAZIONI - DIVIETI.....	PAG. 8
ART. 34 - VARIAZIONI AL REGOLAMENTO.....	PAG. 8
ART. 35 - VALIDITA' DELLA FATTURAZIONE.....	PAG. 9
ART. 36 - AZIONE GIUDIZIARIA.....	PAG. 9
ART. 37 - FEMALITA' E SANZIONI.....	PAG. 9
ART. 38 - DECORRENZA DEL REGOLAMENTO.....	PAG. 9

...ne dell'acqua consumata, con una valvola d'arresto...
...in ogni caso di proprietà dell'...

COMUNE DI CARROSIO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

ART.1 - ASSUNZIONE DEL SERVIZIO DEL PUBBLICO ACQUEDOTTO

1. Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune è assunto, di norma, in privativa dall'Amministrazione Comunale.
2. Il servizio verrà condotto in economia.
3. L'amministrazione potrà stabilire, con apposita deliberazione, diverse forme di conduzione.
4. Tutti gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, devono provvedere alla installazione ed al buon funzionamento di idoneo misuratore della portata dell'acqua prelevata, comunicandone l'avvenuta installazione all'Amministrazione e con l'obbligo di denunciare il volume dell'acqua prelevata in forma autonoma, nell'anno. (art.7 e 17 legge 319/76 e successive modifiche e integrazioni).
5. Il volume d'acqua di cui al comma 4., per coloro che utilizzano la pubblica fognatura e depurazione, sarà preso a base per l'applicazione della tassa sugli scarichi e sulle depurazioni di cui alla legge 319/76 e successive modifiche e integrazioni.

ART.2 - COSTRUZIONE DELLA RETE IDRICA

1. La rete di distribuzione idrica sarà costruita direttamente dal Comune e/o mediante appalti a terzi.
2. Di norma la rete idrica sarà costruita sul suolo pubblico.
3. In caso di esigenza di attraversamento delle condutture in fondi di terzi, dovrà essere richiesto e concordato il nulla osta all'attraversamento con i relativi proprietari.
4. L'Amministrazione Comunale potrà concedere a terzi la costruzione e/o la conduzione di acquedotti privati previa stesura e sottoscrizione di apposita convenzione da stipulare previa delibera dell'organo collegiale competente. Con le stesse modalità potrà essere concessa a terzi la conduzione dell'acquedotto pubblico.

ART. 3 - PROPRIETA' DELLE TUBAZIONI

1. Tutte le tubazioni della rete di distribuzione dell'acquedotto comunale, sino al raccordo con il contatore di misurazione dell'acqua consumata, contatore e valvola d'arresto compresi, sono in ogni caso di proprietà dell'Amministrazione.

ART. 4 - SORVEGLIANZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti del pubblico acquedotto sono prerogativa dell'Amministrazione.
2. Per i vari lavori che si rendessero necessari, si servirà del personale dipendente e potrà avvalersi di personale specializzato esterno.

ART.5 - INTERRUZIONE SERVIZIO EROGAZIONE DELL'ACQUA

1. L'acquedotto garantisce il rifornimento idrico, salvo casi di forza maggiore, al piede del fabbricato ad una pressione di almeno 2,0 atm alla quota di ml.250 slm.
2. Si riserva, per ragioni tecniche o di altra natura, previa comunicazione agli utenti interessati, mediante avviso pubblico, di sospendere l'erogazione dell'acqua per il periodo strettamente necessario a eventuali riparazioni, senza che l'utente possa reclamare indennizzi o riduzioni di pagamento.

ART.6 - DANNI ALLE CONDOTTE E TUBAZIONI IN GENERE

1. Affinchè non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivazioni delle reti idriche, l'Amministrazione, dietro richiesta è tenuta a segnalare l'esatta ubicazione delle condutture stesse.
2. Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di cui al comma 1. o per negligenza o colpa di chi esegue i lavori in prossimità delle tubazioni, l'Amministrazione Comunale ha diritto al rimborso dei costi scaturenti dai guasti provocati maggiorati del 20% per spese generali. Le opere di ripristino saranno eseguite da chi ha prodotto il guasto o, in difetto, dal Comune con rimessa del conto spese a colui che ha provocato il danno.

ART. 7 - DIVIETO DI QUALSIASI OPERAZIONE SULLA RETE E SULLE VALVOLE DI DISTRIBUZIONE.

1. E' vietato a chiunque all'infuori degli incaricati dell'Amministrazione effettuare interventi sulla rete e sulle valvole di distribuzione stradale ed alle diramazioni fino al contatore compreso. E' vietato altresì manomettere o manovrare le valvole stradali poste nel punto da cui dipartono le diramazioni delle utenze.
2. L'utente che per qualsiasi motivo intendesse chiudere temporaneamente la condotta dovrà presentare richiesta all'Amministrazione che provvederà in merito. Eguale procedura dovrà essere osservata per la successiva riapertura.

ART.8 - DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

1. La distribuzione dell'acqua del pubblico acquedotto può avere luogo:
 - a) per mezzo delle fontane pubbliche;
 - b) mediante concessione di utenze private.

ART.9 - DEFINIZIONE DI IMPIANTI PER USO PUBBLICO

1. Sono considerati impianti per uso pubblico:
 - a) tutte le fontanelle pubbliche e le vasche pubbliche;
 - b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;
 - c) impianti destinati al lavaggio di fognature e gabinetti pubblici;
 - d) impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
 - e) le bocche antincendio esistenti sul suolo pubblico.

ART.10 - USO DELLE FONTANELLE PUBBLICHE

1. L'acqua delle fontane pubbliche può essere prelevata limitatamente per usi domestici, escluso tassativamente ogni altro uso.
2. E' solo ammesso il prelievo con bottiglie, fiaschi, secchi e taniche.
3. E' vietato:
 - a) prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti;
 - b) fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche;
 - c) prelevare acqua dalle fontane pubbliche per lavaggio automotomezzi.

ART. 11 - VASCHE E CISTERNE PUBBLICHE

1. E' vietato fare uso delle vasche e cisterne pubbliche per fini diversi da quello cui sono destinate:
2. E' fatto comunque divieto di servirsi di dette vasche per lavaggio o per balneazione.
3. Chiunque contamina l'acqua delle fonti, dei pozzi e delle vasche è passibile delle sanzioni previste dal Codice Penale.

ART.12 - PRESE D'ACQUA PER SCOPI PARTICOLARI

1. Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:
 - a) bocche antincendio;
 - b) bocche per l'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.
2. L'utilizzo da parte di terzi degli impianti di cui alla lettera a) dovrà essere comprovato da effettiva emergenza. L'utilizzo degli impianti di cui alla lettera b) sarà di norma ~~demandato dall'Amministrazione ai propri dipendenti e/o a terzi opportunamente autorizzati.~~

ART.13 - FORNITURA SU STRADE CANALIZZATE O PRIVE DI RETE

1. L'acqua verrà normalmente concessa per uso privato domestico agli edifici prospicienti strade munite di tubazioni della rete idrica.
2. Per gli edifici prospicienti aree non provviste di tubazioni di distribuzione la concessione dell'acqua sarà subordinata al pagamento di tutte le spese relative alla costruzione dell'impianto (scavo, posa, ripristino ecc.), a partire dal tubo principale dell'acquedotto. Gli impianti ultimati saranno di proprietà Comunale.

ART.14 - SOGGETTI AMMESSI ALLA FORNITURA

1. La fornitura dell'acqua verrà fatta di norma direttamente ai proprietari degli stabili, in via straordinaria anche agli inquilini i quali dovranno presentare all'atto del contratto l'autorizzazione del proprietario.
2. Quando il caso lo richiede la domanda di concessione dovrà essere firmata dai condomini.
3. Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire all'Amministrazione il nulla osta del proprietario del fondo da attraversare per servitù di acquedotto.

ART.15 - RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO E DISMISSIONE DELL'UTENZA

1. Per ottenere nuovi allacciamenti gli interessati dovranno produrre apposita istanza unitamente agli estremi della concessione ad edificare o della concessione edilizia a sanatoria per le opere abusive.
2. La domanda dovrà essere sottoscritta secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente regolamento e contestualmente dovrà essere versato un importo stabilito con delibera di Giunta Comunale a titolo di una tantum per l'allacciamento e per la posa del contatore.
3. A seguito dell'istanza presentata e preventivamente all'esecuzione dell'allaccio sarà redatto apposito contratto di utenza.
4. In caso di dismissione dell'utenza gli interessati dovranno produrre apposita istanza ed i costi relativi alla dismissione ivi compresa la rimozione del contatore della valvola d'arresto e l'occlusione della tubazione saranno a totale carico del richiedente.

ART.16 ACCERTAMENTO DEI CONSUMI E FATTURAZIONE

1. La quantità dell'acqua somministrata sarà verificata mediante letture periodiche dei contatori che avverranno secondo le esigenze dell'Amministrazione.
2. L'Amministrazione potrà fatturare, in acconto, ed in via previsionale l'acqua erogata salvo conguaglio da effettuare a seguito di lettura fisica del contatore.
3. L'utente deve garantire la possibilità, all'incaricato della lettura dei contatori di poter accedere al contatore per gli adempimenti di competenza. L'incaricato sarà munito di documento di identità personale e di dichiarazione attestante la titolarità ad eseguire le letture.
4. I canoni il costo dell'acqua ed ogni altro onere saranno determinati con delibera di Giunta Comunale.

ART.17 - ALLACCIAMENTO DI EDIFICI COMPREDENTI PIU' UTENTI

1. Ogni edificio avrà una presa d'acqua propria con diramazione dalla tubazione stradale.
2. Di norma ogni edificio multifamiliare sarà dotato di unico contatore condominiale.
3. In caso di esigenze diverse le stesse dovranno essere rappresentate all'Ente all'atto della presentazione della domanda di cui all'art.15.

ART.18 - DISTACCO DI ALLOGGI ALLACCIATI AD UNICA PRESA

1. In caso di divisione di uno stabile già fornito d'acqua che ipotizzasse il distacco di parte degli alloggi allacciati, gli aventi diritto dovranno inoltrare istanza di cui all'art.15 all'Amministrazione.
2. L'utente che manterrà l'allacciamento preesistente dovrà darne comunicazione all'Amministrazione per la modifica dell'intestataro dell'utenza.

ART.19 - CONDUTTURE PRIVATE ALL'INTERNO DELLA PROPRIETA'

1. Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'interno della proprietà devono essere collocate a profondità non inferiore a 60 cm dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali di fogna ed a quota ad essi superiore, quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità detti tubi dovranno essere protetti da un tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.
2. Nell'interno degli stabili le tubazioni debbono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate, non in vicinanza di superfici soggette a surriscaldamento ne, in particolare di camini.
3. Nessun tubo dell'impianto deve essere posto dentro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

ART.20 - TIPO E CALIBRO DEL CONTATORE

1. Tipo e calibro dei contatori saranno prefissati d'ufficio in relazione all'utenza, alla stesura del contratto.
2. Tutti i contatori e la valvola di ritegno che li precede saranno muniti di apposito suggello di garanzia apposto dalla Amministrazione.
3. I contatori sono di proprietà dell'Amministrazione unitamente alla valvola di ritegno ad essi applicata, gli utenti ne sono consegnatari e sono responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno.
4. Il contatore sarà fornito dall'Amministrazione e l'utente sarà tenuto al versamento di un canone di nolo annuo che sarà determinato dalla Giunta Municipale.

ART.21 - POSIZIONE DEI CONTATORI

1. I contatori dovranno essere collocati in luogo di facile accesso per le operazioni di lettura e di manutenzione. Tale luogo si dovrà stabilire in accordo con l'Amministrazione.
2. Di norma l'installazione del contatore sarà fatta in apposite nicchie, da costruire a spese dell'utente, nella immediata vicinanza del muro di cinta perimetrale della proprietà.
3. Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'amministrazione potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura e la manutenzione, disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore.

ART.22 - CUSTODIA DEI CONTATORI

1. L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti, nicchie e eventuali altri alloggiamenti dei contatori.
2. L'utente è responsabile dell'integrità dei sigilli apposti al contatore ed alla valvola di ritegno pena l'applicazione delle sanzioni previste per legge e dal presente regolamento.

ART.23 - VERIFICA DEL CONTATORE

1. L'utente può chiedere al Comune la verifica del contatore per verificarne eventuali anomalie.
2. In caso di rilevate anomalie derivanti da normale logorio dello strumento, lo stesso sarà sostituito a spese del Comune.

ART.24 - DIFETTOSA O MANCATA MISURAZIONE DEI CONSUMI

1. Quando per una qualsiasi causa il contatore avesse cessato di funzionare il consumo sarà commisurato alla media delle ultime due letture effettuate.
2. L'utente ha l'obbligo di pagare il consumo dell'acqua segnato dal contatore anche quando si verifica una perdita dopo il contatore. ~~La spesa di manutenzione dell'acqua di cui all'art. 23~~

ART.25 - RIMOZIONE O SPOSTAMENTO DEI CONTATORI

1. I contatori non possono essere rimossi o spostati se non dall'Amministrazione Comunale o da un suo incaricato, con spese a carico dell'utente.

ART.26 - TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE

1. E' titolare della concessione o contratto il firmatario dell'istanza di cui all'art. 15 del presente regolamento.
2. Il presente regolamento disciplina tutte le utenze da chiunque richieste e dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia gratuita all'atto della stipula del contratto.

ART. 27 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha la durata di anni uno dall'1.1. al 31.12 e si intende prorogata di anno in anno per tacito consenso.
2. La rescissione del contratto da parte dell'utente potrà avvenire secondo le norme stabilite dall'art. 15 del presente regolamento.

ART.28 -TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE FATTURE - MOROSITA'

1. Le fatture dovranno essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla data di emissione, che sarà evidenziato in calce ai documenti stessi.
2. Le modalità di pagamento saranno descritte sullo stesso documento e di norma dovranno avvenire tramite versamento sul conto corrente postale intestato all'Amministrazione.
3. Dove l'utente non provveda nei termini di cui sopra al saldo degli importi dovuti, sarà notificato un sollecito di pagamento con il quale saranno richiesti altresì gli interessi di mora ed ogni altro diritto previsto per legge. Qualora l'utente, entro quindici giorni dalla notifica non provveda al saldo del proprio debito, si provvederà alla sospensione dell'utenza che verrà riattivata dopo che l'utente avrà regolarizzato la pendenza.

ART.29 - RISOLUZIONE FORZOSA DEL CONTRATTO

1. La concessione si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte dell'Amministrazione quando, dopo tre mesi dalla sospensione erogazione dell'acqua di cui all'art.28 se l'utente non avrà provveduto a regolarizzare il pagamento.

ART. 30 - RESPONSABILITA' DELL'UTENTE SULL'USO E CONSERVAZIONE DELLA DERIVAZIONE.

1. L'utente dovrà provvedere perchè siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto di derivazione.
2. In caso di guasti agli impianti di derivazione dell'acqua, preesistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, ivi compresi gli allacci al tubo principale dell'acquedotto, gli stessi saranno riparati a cura dell'Amministrazione la quale dovrà rivalersi sugli utenti allacciati richiedendo agli stessi il rimborso delle spese sostenute per il ripristino.
3. Per gli allacci che saranno effettuati successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, saranno a carico dell'Amministrazione gli oneri di manutenzione e riparazione sino all'ingresso nella proprietà delle tubazioni.

ART. 31 - PORTATA GARANTITA

1. Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata delle derivazioni in proprietà privata.
2. Non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che per deficienza di pressione, l'acqua non salga ai piani superiori.
3. In particolari casi di siccità o altre cause di forza maggiore l'Amministrazione Comunale potrà ridurre o razionare l'erogazione previa affissione di appositi avvisi pubblici. In detti casi nulla potrà essere preteso dall'utente.

ART. 32 - PERDITE, DANNI, RESPONSABILITA'

1. Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni alla proprietà privata.
2. L'Amministrazione non può direttamente o indirettamente essere chiamata a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni.
3. L'utente ha il dovere di segnalare all'Amministrazione le dispersioni d'acqua che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore, all'interno della proprietà privata.

ART. 33 - DERIVAZIONI - DIVIETI

1. E' fatto divieto agli utenti di:
 - a) di fare derivazioni dopo il contatore a favore di altri proprietari o di altri inquilini, quando questi non siano indicati nella domanda di fornitura;
 - b) di servirsi dell'acqua per usi diversi da quelli dichiarati all'atto della domanda di fornitura.

ART. 34 - VARIAZIONI AL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare ed integrare le presenti norme con tutte quelle prescrizioni che ritenesse opportune.
2. Le variazioni e modifiche di cui al comma precedente si intenderanno obbligatorie e vincolanti anche per gli utenti che siano già titolari di concessione.

ART. 35 - VALIDITA' DELLA FATTURAZIONE

1. Eventuali reclami per errata fatturazione od altro non esimono l'utente dal pagamento dell'importo fatturato.
2. Nel caso di accertato errore sarà provveduto al rimborso degli importi pagati in più rispetto al dovuto.

ART. 36 - AZIONE GIUDIZIARIA

1. Per ogni controversia che dovesse sorgere tra l'Amministrazione e gli utenti è competente l'Autorità giurisdizionale competente sul territorio del Comune proprietario dell'Acquedotto.

ART. 37 - PENALITA' E SANZIONI

1. Ferme restando eventuali sanzioni penali, le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno sanzionate in via amministrativa come segue:
 - a) violazioni al disposto degli artt. 7 - 10 e 12 da lire 100.000 a lire 500.000;
 - b) violazione al disposto dell'art. 11 da lire 200.000 a lire 1.000.000;
 - c) ogni altra violazione da lire 50.000 a lire 200.000.

ART. 38 - DECORRENZA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'avvenuta ratifica da parte del Comitato Regionale di controllo e dopo i tempi previsti per legge di regolare affissione all'albo pretorio.